



COMUNE DI VILLANOVA D'ARDENGHI
Provincia di Pavia

Via Roma n° 22 - 27030 Villanova d'Ardenghi (PV)

Tel. 0382-400022 - Fax 0382-400646

e.mail: info@comune.villanovadardenghi.pv.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 74 del 12.12.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE SIG.RA VANOLI ELENA PRESSO IL COMUNA DI CARBONARA AL TICINO.

L'anno **duemilaquindici** addì **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **10:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

SILVESTRI FABRIZIO	SINDACO	P
IELATI DANIELE	ASSESSORE	P
MANDRINI ENRICO	ASSESSORE	P

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **PIROZZI FARINA dr GIUSEPPE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SILVESTRI FABRIZIO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista le deliberazioni n° 29 del 18.06.2014 e n° 66 del 12.12.2014 avente per oggetto: "Approvazione convenzione per utilizzo a tempo parziale del dipendente Sig.ra Vanoli Elena presso il Comune di Carbonara al Ticino"

Considerato che detta convenzione aveva come scadenza il 31.12.2015;

Vista la richiesta pervenuta dal Sindaco di Carbonara al Ticino, prot. n° 4073 del 09.12.15, con la quale si chiede a questa Amministrazione di stipulare una convenzione per l'utilizzo a tempo parziale del responsabile del servizio finanziario;

RICHIAMATO l'art. 14 del CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2004 relativo all'utilizzo congiunto del personale di altri Enti del comparto Regioni ed Autonomie Locali, con il consenso dei lavoratori interessati secondo il quale, ai sensi del comma 1, l'accordo in parola di configura quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro e come tale non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/2000, restando pertanto la competenza della medesima alla Giunta Comunale.

VISTO il parere ARAN 104-14A5 dal quale di evince che in merito all'utilizzo parziale di personale di cui all'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, per convenzione, deve intendersi un accordo o una intesa tra gli Enti interessati, per la quale risulta estranea la competenza del Consiglio Comunale;

VISTA

la Circolare n. 2/2005 del 21.10.2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie -che, in conformità a quanto previsto dal Consiglio di Stato Sez. I, n. 2.141 del 25.05.2005, considera questa norma derogatoria al principio di esclusività del rapporto di lavoro, riconoscendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro", anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO altresì l'art. 53 del D.Lgs. n° 165/2001, in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

TENUTO CONTO che da costante interpretazione, la norma considerata *lex specialis* in materia di pubblico impiego, consente ad un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato, di effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

RICHIAMATO altresì il parere n. 34 del 23.05.2008 col quale il Dipartimento Funzione Pubblica ha precisato che "la norma in causa non è stata abrogata dalla novella apportata all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 dal comma 79 dell'articolo 3 della Legge finanziaria 2008, poiché il comma 557 configura una fattispecie speciale per le categorie di enti elencati, che possono coincidere solo in parte con quelle degli enti locali di cui al comma 9 dell'art. 36";

CONSIDERATA la convenzione che definisce lo svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente interessato e disciplina in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i

conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

VISTA la Delibera n. 223/2012/ della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione sostiene che la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009; Sez. Veneto par. n. 17 del 20 maggio 2008 nonché Deliberazione n. 955/2012/PAR;

ATTESO:

- che la stessa Corte dei Conti ha altresì espresso pareri in base ai quali la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 non integra una forma flessibile di assunzione e d'impiego e pertanto la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti dell'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010;

- che il citato comma 557, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie, per cui in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o al distacco di personale, non occorre la costituzione di un nuovo contratto essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza.

- Il lavoratore, quindi, rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale.

RITENUTO pertanto di procedere alla disciplina dell'utilizzo parziale della sig.ra Vanoli Elena presso l'ufficio ragioneria del Comune di Carbonara al Ticino al fine di assicurarne la maggiore funzionalità ed efficienza;

VISTA pertanto la proposta di convenzione allegato A) alla presente;

VISTO il TUEL, approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO lo statuto comunale

DATO ATTO che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli all'unanimità espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di procedere alla disciplina dell'utilizzo parziale del dipendente Sig.ra Vanoli Elena – Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D2 –, presso l'Ufficio Ragioneria del Comune di Carbonara al Ticino, per i motivi indicati in premessa, al fine di assicurarne la maggiore funzionalità ed efficienza;

2) di approvare la proposta di convenzione allegato A);

3) di proporre la decorrenza del co-utilizzo del dipendente per n° 8 ore settimanali dal 01.01.2016 al 31.12.2016, prorogabile;

4) di autorizzare la dipendente a svolgere il lavoro presso il Comune di Carbonara al Ticino usufruendo anche dell'estensione dell'orario di lavoro previsto dall'Art. 1, comma 557, legge 27 dicembre 2006, n. 296;

5) di autorizzare il Dott. Pirozzi Farina Giuseppe, Direttore Generale del Comune di Villanova d'Ardenghi, alla stipula della convenzione;

6) di demandare all'ufficio personale l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento;

INDI

di dichiarare a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art.134 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

CONVENZIONE PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE SIG.RA VANOLI ELENA PRESSO IL COMUNE DI CARBONARA AL TICINO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL DEL 22/01/2004

Il giorno del mese di.... dell'anno duemiladodici presso la sede del Comune di Villanova d'Ardenghi con la presente scrittura privata

TRA

Il Comune di Villanova d'Ardenghi rappresentato dal, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di N° Del (C.F.)

E

Il Comune di Carbonara al Ticino rappresentato dal, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di N° Del (C.F.)

PREMESSO

- che l'art. 14 del CCNL regioni-enti locali del 22/01/2004 prevede che gli Enti locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri Enti cui si applica lo stesso contratto per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- che lo stesso articolo 14 definisce i principi contenuti nella convenzione;
- che il Comune di Villanova d'Ardenghi e il Comune di Carbonara al Ticino ritengono di applicare i citati dispositivi normativi relativamente al ruolo di Responsabile del Servizio Amministrativo /Economico Finanziario per la Sig.ra Vanoli Elena al fine di conseguire economie di gestione e una condivisione delle esperienze nell'ambito delle competenze riferite ai servizi de quo;
- che l'ARAN con parere 104-14A5 ha stabilito che "la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti" escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di mera gestione;
- che il dipendente interessato ha espresso il proprio assenso ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

1. Il Comune di Villanova d'Ardenghi e il Comune di Carbonara al Ticino stipulano il presente accordo con le finalità di avvalersi, in modo coordinato e per una parte del tempo di lavoro, del funzionario responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Sig.ra Vanoli Elena, Istruttore Direttivo Contabile, categoria economica D2,, dipendente del Comune di Villanova d'Ardenghi a tempo indeterminato;

2. L'utilizzo della prestazione lavorativa della Sig.ra Vanoli Elena presso il comune di Carbonara al Ticino è consentita per attività che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali.
L'assegnazione temporanea oggetto del presente disciplinare determina, per il lavoratore, nelle ore dedicate al servizio presso il Comune di Carbonara al Ticino l'insorgere di un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchico funzionale nei confronti di questo, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza organico del lavoratore medesimo dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto di lavoro. Al Funzionario si applicano integralmente le disposizioni contrattuali del comparto di riferimento.
3. L'attività lavorativa di cui sopra sarà svolta in ragione di 28 ore a favore del Comune di Villanova d'Ardenghi e di 8 ore a favore del Comune di Carbonara al Ticino;
Tale ripartizione potrà essere modificata ed integrata previa adozione di specifiche deliberazione delle giunte comunali dei due enti. La dipendente Sig.ra Vanoli Elena presterà servizio presso il comune di Carbonara al Ticino di norma nelle giornate lavorative di martedì dalle ore 08:30 alle ore 17:30;
Alla Sig.ra Vanoli Elena, che dipenderà dalle due Amministrazioni, sarà affidata la titolarità di posizione organizzativa dei due Enti- area amministrativa e contabile, per l'espletamento delle funzioni tecniche normate dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
4. Gli atti di gestione concernenti il nuovo rapporto di lavoro sono adottati dal Comune di Villanova d'Ardenghi, Ente Capo Convenzione, e in quanto tale titolare di tutti gli istituti giuridici ed economici da porre in essere;
Alla Sig.ra Vanoli Elena, nominato titolare di posizione organizzativa, spetterà una retribuzione di posizione secondo la disciplina degli artt. 8,9,10,11 del CCNL 31.3.1999 e dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 il cui importo è stabilito in massimi euro 16.000,00, oltre ad una retribuzione di risultato il cui importo varia da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento;
5. L'indennità di posizione attribuita alla Sig.ra Vanoli Elena sarà liquidata in busta paga interamente dal Comune di Villanova d'Ardenghi ed è stabilita ed erogata secondo gli importi da ciascun Ente determinati. In particolare il Comune di Villanova d'Ardenghi erogherà un'indennità di posizione pari ad € 12.444,80 annui ed il Comune di Carbonara al Ticino erogherà un'indennità di posizione pari ad € 3.555,20 annui. I rapporti finanziari tra i due Enti sono regolati dall'art. 14 del CCNL del 22/04/2001 pertanto la spesa relativa al trattamento economico, comprensiva di tutti gli emolumenti a carattere fisso ed accessori nonché dei relativi oneri riflessi, sarà ripartita in rapporto direttamente proporzionale all'orario di servizio prestato presso ciascun Ente. Il Comune di Villanova d'Ardenghi provvederà direttamente alla corresponsione delle competenze fondamentali ed accessorie ed alla liquidazione degli oneri riflessi;
6. Alla Sig.ra Vanoli Elena, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico del Comune di Carbonara al Ticino competerà il rimborso delle spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL 14.9.2000
7. Il Comune di Carbonara al Ticino provvederà alla liquidazione a cadenza semestrale al rimborso al Comune di Villanova d'Ardenghi, della quota parte di sua competenza su presentazione di dettagliata richiesta;

8. Sono iscritte al singolo Ente le spese a questo specificatamente imputabili per: trasferte, partecipazioni a convegni, giornate di studio o corsi di specializzazione o altre attività svolte per conto e nell'interesse di un singolo Comune.
9. La decorrenza del presente accordo è fissata al 01/01/2016 ed avrà durata fino al 31/12/2016, prorogabile;
10. Sarà possibile solo il recesso consensuale, previo preavviso di 30 giorni;
11. Qualora esigenze funzionali e/o operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, si procederà ad atti integrativi.
12. E' esclusa la clausola arbitrale; per eventuali controversie connesse al presente accordo si fa riferimento al Giudice Ordinario del luogo ove viene stipulato il presente atto;
13. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali;
14. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e termini di legge.

Villanova d'Ardenghi, li

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Villanova d'Ardenghi IL SINDACO Silvestri Fabrizio

Per il Comune di Carbonara al Ticino IL SINDACO Ubezio Stefano

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. GIUSEPPE PIROZZI FARINA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to VANOLI ELENA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to SILVESTRI FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIROZZI FARINA dr GIUSEPPE

- ☒ Pubblicata all'albo pretorio on line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal ~~17/12/2015~~ al 01/01/2016 ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 3 comma 18 e 54 della Legge 244/2007.
- ☐ Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267.
- ☐ Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell' art 135 comma 2 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 17 DIC. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIROZZI FARINA dr GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D. Lgs. 267/00:

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. . .) - Art. 134, comma 3° del D. Lgs. 267/00.
- ☒ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs 267/00

Addì, 17 DIC. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIROZZI FARINA dr GIUSEPPE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 16.12.2015,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIUSEPPE PIROZZI FARINA

- ☒ Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 della Legge 267/2000 e dell'art. 3 comma 18 e 54 della Legge 244/2007, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune.

☐

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIROZZI FARINA dr GIUSEPPE

Data, _____